



## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 29/10/2019

### FATTO

Parte ricorrente, anche per mezzo della documentazione allegata, riferisce che:

- è titolare del Buono Fruttifero Serie «Q/P» sottoscritto il 25.1.1988 per l'importo di L. 1.000.000, copia del quale provvede ad allegare al ricorso;
- l'intermediario ha utilizzato per l'emissione un modulo cartaceo della serie «P» sul fronte del quale è indicata, a mezzo di un timbro, la serie di appartenenza «Q/P», mentre sulla tabella dei rendimenti stampata sul retro è stato apposto il seguente timbro: "BPF serie Q/P ai seguenti tassi" 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15°anno;12% dal 16° al 20° anno", senza nulla specificare quanto ai rendimenti dal 21° al 30° anno;
- per quest'ultimo periodo, l'intermediario ha applicato il tasso di interesse del 12% (relativo alla serie «Q») anziché utilizzare il rendimento fisso stampigliato sul retro degli stessi;
- parte ricorrente afferma il diritto a vedersi rimborsato il predetto buono alle condizioni originariamente riportate sul retro del titolo della serie «P», per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, oltre spese di lite.



L'intermediario si è costituito ed ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

## DIRITTO

Il cliente chiede che con riferimento al Buono in questione gli sia liquidata la somma calcolata sulla base del prospetto previsto sul retro del Buono stesso per il periodo dal 21esimo al 30esimo anno; chiede inoltre il rimborso delle spese legali.

Nel caso in oggetto è stato utilizzato modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sul fronte del titolo è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade).

La serie «P» è una serie di emissione di buoni "ordinari", emessa dal 1.7.1984 al 30.6.1986. I buoni ordinari rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento. In particolare, il capitale investito può essere ritirato in ogni momento, al netto delle ritenute fiscali, mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.

A seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1.1.1987.

Il BF oggetto del presente ricorso risulta essere stato emesso in epoca successiva all'emanazione del predetto D.M. e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne, quindi, le condizioni di rimborso del buono, essendo stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo cartaceo della vecchia serie «P» quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q».

La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che i BF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza. È pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo (cfr. Cass. Civ. SS.UU., sentenza n. 13979 del 15.6.2007).

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013), prendendo spunto dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, ha chiarito che il rapporto sottostante all'atto della sottoscrizione del BF è di natura non solo privatistica ma risulta regolato anche da atti di imperio esterni alla volontà delle parti. In ogni caso, però non si può giungere ad affermare che il regolamento negoziale possa essere sin dall'inizio diverso da quello reso manifesto dalle scritturazioni presenti sul titolo.

In forza di quanto argomentato dal Collegio di Coordinamento, sussiste quindi un legittimo affidamento del cliente sulla validità delle condizioni contrattuali riportate sul titolo emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. modificativo delle condizioni medesime, le quali risultavano in realtà già superate dalla nuova normativa al momento della sottoscrizione.

Per quanto specificamente concerne i BF collocati successivamente all'emanazione del D.M. del 13.6.1986 a mezzo moduli cartacei relativi a serie precedenti e non più in corso, in relazione ai quali sia in contestazione il rendimento del quinto scaglione di detenzione



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(tra il 21° e il 30° anno), non precisato nel timbro a tergo, si vedano i seguenti precedenti del Collegio felsineo: Collegio di Bologna, decisione n. 1317/19 del 16.1.2019; Collegio di Bologna, decisione n. 2344/19 del 24.1.2019.

Pertanto, il Collegio, in linea con orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buoni in oggetto per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto quanto già liquidato.

Non può invece essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sul titolo, nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI